

Circolare del 9 gennaio 2026

LEGGE FINANZIARIA 2026 – PRINCIPALI NOVITÀ

Spettabile Cliente,

è stata pubblicata sulla G.U. il testo definitivo della Legge n. 199/2025 – Legge Finanziaria 2026 della quale riportiamo di seguito i provvedimenti maggiormente significativi. Seguiranno ulteriori circolari di dettaglio per le novità di maggior rilievo.

MODIFICHE IRPEF 2026

La nuova legge Finanziaria ha in parte confermato le previsioni della passata Legge Finanziaria 2025 e apportato modifiche alle aliquote previgenti, in particolare all'aliquota per lo scaglione di reddito 28.000€ - 50.000€, portando l'aliquota dal **35% al 33%**.

Per l'anno 2026 le aliquote sono le seguenti:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Come da precedente normativa dal 2025, per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000**, le detrazioni IRPEF per **oneri e spese** (con alcune eccezioni identiche al 2025) sono riconosciute entro un **tetto massimo complessivo**, che varia in base:

- al livello di reddito (fino a € 100.000 oppure oltre € 100.000);
- al numero di **figli fiscalmente a carico**.

In particolare, il limite di spesa detraibile (a cui applicare la percentuale di detraibilità) è determinato come segue:

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	€ 7.000
	1	€ 9.800
	2	€ 11.900
	3 o più / disabile	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	€ 4.000
	1	€ 5.600
	2	€ 6.800
	3 o più / disabile	€ 8.000

Resta inoltre fermo il meccanismo già previsto per cui, al crescere del reddito oltre € **120.000**, alcune detrazioni si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di € **240.000**.

In aggiunta a quanto sopra, è confermata una **ulteriore riduzione**: per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, l'ammontare delle detrazioni spettanti viene ridotto di **€ 440** con riferimento a:

- **oneri detraibili al 19%**, con esclusione delle **spese sanitarie**;
- **erogazioni liberali a favore di partiti politici**;
- **premi assicurativi** per coperture contro **eventi calamitosi**.

BONUS EDILIZI

Bonus ristrutturazioni

La Finanziaria 2026 conferma, anche per le spese sostenute nel **2026**, l'applicazione delle stesse percentuali previste per il 2025, distinguendo in base al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare, nel 2026 la detrazione è riconosciuta:

- nella misura del **50%** per le spese sostenute dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
- nella misura del **36%** negli altri casi.

Ecobonus ordinario per risparmio e riqualificazione energetica

Per gli interventi di risparmio/riqualificazione energetica diversi dal Superbonus, la Finanziaria 2026 conferma che, anche per le spese sostenute nel **2026**, si applicano le percentuali già previste per il 2025, con la medesima distinzione tra abitazione principale e altri immobili/casi.

Anche nel 2026, quindi, la detrazione è riconosciuta:

- **50%** per le spese sostenute dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per ciascun intervento agevolato.

Sismabonus e interventi antisismici, inclusi acquisti di case antisismiche

Viene confermato che per le spese sostenute nel **2026**, l'applicazione delle percentuali già previste per il 2025 anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, inclusi quelli realizzati su singole unità e su parti comuni, nonché le fattispecie assimilate previste dalla disciplina (compreso il cosiddetto "sismabonus acquisti"). Anche per il 2026, la detrazione è quindi riconosciuta:

- **50%** per le spese sostenute dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'**abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi, nel rispetto dei limiti di spesa e delle regole di utilizzo previste.

Bonus arredo

La Finanziaria 2026 conferma il riconoscimento del **bonus arredo** anche per le spese sostenute nel **2026**, alle stesse condizioni già previste per il 2025.

In particolare, resta prevista:

- detrazione nella misura del **50%**;
- su una spesa massima di **€ 5.000**;
- a condizione che l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici sia collegato a interventi di recupero edilizio agevolati **iniziati dal 1° gennaio 2025**.

Barriere architettoniche 75%

La Finanziaria 2026 non proroga la detrazione del **75%** per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Di conseguenza, resta fermo che tale agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2025** secondo le condizioni già previste.

Resta comunque possibile valutare, caso per caso, la fruizione delle detrazioni “ordinarie” per interventi che rientrino nelle relative categorie ammesse.

Superbonus

La Finanziaria 2026 non introduce proroghe o modifiche generali al Superbonus: resta quindi applicabile secondo la disciplina vigente fino al **31 dicembre 2025**, incluse le specifiche deroghe collegate a date e adempimenti già previsti dalla normativa precedente.

Bonus verde

La Finanziaria 2026 non reintroduce il bonus verde. Resta pertanto confermata la non fruibilità della detrazione per le spese di sistemazione a verde, già venuta meno dal 2025.

Esclusione caldaie alimentate a combustibili fossili

Non viene modificata la regola già operativa dal 2025 che esclude dalle detrazioni edilizie/energetiche la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili (a condensazione), secondo i chiarimenti già resi in precedenza.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con modifiche, la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo **1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023**. La misura consente di estinguere i debiti senza sanzioni, senza interessi (compresi quelli di mora), senza somme aggiuntive e senza importi maturati a titolo di aggio. Restano dovuti il capitale, le spese di notifica e le eventuali spese per procedure esecutive.

Debiti definibili

Rientrano, in sintesi:

- somme derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai relativi controlli automatizzati o formali (imposte dirette e IVA); rispetto alle precedenti rottamazioni l'ambito è più limitato e non ricomprende, ad esempio, imposta di registro e successioni/donazioni;
- contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono inoltre ricompresi debiti per i quali una precedente definizione agevolata è risultata inefficace, secondo le condizioni previste dalla disciplina. Per le violazioni del Codice della Strada la definizione opera limitatamente a interessi e importi maturati a titolo di aggio.

Adesione e pagamento

L'adesione avviene mediante presentazione della domanda **entro il 30 aprile 2026**. Il pagamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2026**, oppure
- fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

La rata minima è pari a € 100. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del **3% annuo** a decorrere dal **1° agosto 2026**.

Decadenza

La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata. Si evidenzia che non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

Seguirà una circolare dettagliata riguardo le procedure, i debiti/somme “rottamabili” e indicazioni ulteriori.

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DI REGIONI / ENTI LOCALI

Alle **Regioni e agli Enti locali** è riconosciuta la possibilità di introdurre, in autonomia, forme di **definizione agevolata** per favorire la regolarizzazione di tributi non versati o versati solo in parte, prevedendo la **riduzione o l'esclusione di sanzioni e interessi** se il contribuente adempie entro un termine stabilito.

Questa facoltà può essere esercitata anche in presenza di **accertamenti già avviati** o di **contenziosi tributari** in cui l'Ente è parte, e può essere strutturata in modo analogo alle misure statali, così da garantire un trattamento coerente ai contribuenti.

Le definizioni agevolate possono riguardare:

- i **tributi regionali e locali** (ad esempio IMU e TARI), con esclusione di **IRAP**, compartecipazioni e addizionali o altri tributi erariali;
- le **entrate di natura patrimoniale**.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO

La Legge di Bilancio 2026, limitatamente al solo anno 2026, conferma la soglia di **€ 35.000** (in luogo di **€ 30.000**) quale limite massimo di redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente ai fini dell'accesso/permanenza nel regime forfettario.

TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI / PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Rinnovi contrattuali

È confermato che, per i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000, si applica, salvo rinuncia scritta del lavoratore, l'imposta sostitutiva del 5% su:

- Incrementi retributivi corrisposti nel 2026, oppure
- Incrementi erogati in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

Premi di produttività

È confermata la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato (sempre salvo rinuncia scritta del lavoratore).

La sostitutiva agevolata si applica a:

- Premi di risultato variabili legati a incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
- Somme erogate come partecipazione agli utili.

Limiti:

- fino a € 3.000 annui;
- fino a € 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le condizioni previste dalla disciplina.

Requisito reddituale: dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a € 80.000.

Ulteriore previsione: per il **2026 e il 2027**, ai medesimi premi e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa è applicabile l'imposta sostitutiva dell'**1%**, entro il limite di **€ 5.000**.

TASSAZIONE "BUONI PASTO"

Dal **2026** è confermato l'innalzamento del limite di esenzione, **solo per i buoni pasto elettronici**, a **€ 10 al giorno** (in precedenza € 8). Rimane invece invariato il limite per i **buoni pasto cartacei**, pari a **€ 4 al giorno**. Eventuali importi eccedenti tali soglie concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dal 2026 aumenta il limite massimo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare. Rientrano sia i versamenti effettuati dal lavoratore sia quelli a carico del datore di lavoro o del committente, inclusi quelli volontari e quelli previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. **Il nuovo limite annuo deducibile è pari a € 5.300** (in precedenza € 5.164,57).

LOCAZIONI BREVI

A partire dal 2026, il regime fiscale delle locazioni brevi sarà applicabile fino a **un massimo di 2** appartamenti per ciascun periodo d'imposta (in precedenza il limite era pari a 4).

Per le locazioni brevi assoggettate a cedolare secca, restano confermate le seguenti aliquote:

- 21% per una sola unità immobiliare locata;
- 26% per le unità immobiliari successive alla prima.

Resta inoltre possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, scegliere quale immobile considerare "prima unità" (e quindi assoggettare all'aliquota del 21%).

Dal terzo immobile l'attività viene considerata svolta in regime di impresa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Per le persone fisiche che trasferiscono la **residenza fiscale in Italia** è previsto un regime che consente di assoggettare a **imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero**, a condizione di **non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni nei 10 periodi d'imposta precedenti**.

È confermato che, per chi trasferisce la residenza in Italia **a partire dal 1° gennaio 2026**, l'imposta sostitutiva annua viene aumentata a:

- **€ 300.000** per il soggetto che esercita l'opzione (in precedenza € 200.000);

- € 50.000 per ciascun familiare incluso nel regime (in precedenza € 25.000).

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ

Dal **1° gennaio 2026** è previsto l'aumento dell'imposta sulle **plusvalenze e altri proventi** derivanti da operazioni su **cripto-attività** (rimborso, vendita/cessione, permuta o detenzione), con aliquota che passa dal **26% al 33%**.

In sede di approvazione definitiva, è stata però introdotta un'importante **eccezione**: l'aliquota del **33% non si applica** alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni su **stablecoin denominate in euro** (token di moneta elettronica ancorati all'euro). Per tali strumenti resta quindi applicabile l'aliquota del **26%**.

Precisazioni operative:

- Per **stablecoin denominate in euro** si intendono i token il cui valore è **stabilmente ancorato all'euro**, con riserve detenute integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.
- **Non costituisce realizzo** di plusvalenza/minusvalenza:
 - la **mera conversione** tra euro e stablecoin in euro;
 - il **rimborso in euro** del valore nominale della stablecoin.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

La Legge Finanziaria 2026 ha aggiornato l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate per le operazioni in contanti legate al turismo: la soglia minima è stata innalzata da **€ 1.000 a € 5.000**. La comunicazione riguarda i pagamenti in contanti effettuati da turisti con cittadinanza **extra-UE o UE/SEE, non residenti in Italia**, per importi **tra € 5.000 e € 14.999,99**, nell'ambito della deroga che consente l'utilizzo del contante fino a **€ 15.000** presso commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio/turismo. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina.

IPER-AMMORTAMENTO

La Legge Finanziaria 2026 reintroduce, a favore delle imprese, il c.d. **iper-ammortamento**, ossia la **maggiorazione del costo di acquisizione** di determinati **beni strumentali nuovi** ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing. L'agevolazione riguarda i **titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia, **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**, e si applica ai beni rientranti negli elenchi previsti dalla nuova disciplina (beni materiali e immateriali "4.0", nonché specifici investimenti per **autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** per autoconsumo). La maggiorazione è differenziata per scaglioni di investimento, rispettivamente:

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

La maggiorazione è rilevante **solo ai fini IRPEF/IRES** (non ai fini IRAP); la fruizione sarà subordinata a specifici adempimenti, tra cui una **comunicazione/certificazione tramite piattaforma GSE**, con modalità che saranno definite con successivi provvedimenti. Sul nuovo iper-ammortamento seguiranno ulteriori chiarimenti.

RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

Sono state introdotte importanti novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze relative a beni strumentali. In particolare, a decorrere dal 2026, le plusvalenze realizzate su beni strumentali, anche se posseduti da oltre tre esercizi, non potranno più essere ripartite in quote costanti in cinque esercizi. Per semplicità, si riporta di seguito un breve schema riepilogativo: Le plusvalenze rateizzabili rimangono unicamente quelle relative a cessione azienda o suo ramo.

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

Viene confermata la riduzione da **€ 100.000 a € 50.000** della soglia di **debiti iscritti a ruolo/accertamenti esecutivi** per imposte erariali e relativi accessori, scaduti e non sospesi, oltre la quale è **preclusa** la compensazione in F24 dei **crediti tributari**.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA & ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Sono state riproposte, in continuità con la precedente Legge Finanziaria, misure agevolative per l'assegnazione/cessione dei beni d'impresa ai soci e per l'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

È confermata la riproposizione della misura che consente l'affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI E TERRENI

In sede di approvazione, è **stata aumentata**, a decorrere dall'1.1.2026, dal **18% al 21%** l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A

La Legge Finanziaria 2026 interviene sulle regole relative ai pagamenti dei compensi professionali da parte delle Amministrazioni pubbliche in presenza di debiti iscritti a ruolo di natura tributaria e/o previdenziale. In tali casi, il pagamento al professionista può **avvenire solo per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del debito iscritto a ruolo**. La previsione si applica anche ai compensi di **importo non superiore a € 5.000**. La quota non corrisposta al professionista viene versata all'Agente della riscossione, ai fini dell'estinzione/saldo del debito risultante dalla cartella di pagamento. Le novità si applicano dal **15 giugno 2026**.

ESENZIONE IMU ATTIVITÀ SANITARIE DIDATTICHE ENC

Ai fini dell'esenzione IMU per immobili utilizzati da enti non commerciali nello svolgimento di attività “non commerciali”, è stato chiarito quanto segue:

- **Attività assistenziali e sanitarie:** sono considerate svolte con modalità non commerciali se:
 - **accreditate/contrattualizzate o convenzionate** con Stato/Regioni/Enti locali, svolte in modo integrativo del servizio pubblico e con servizi **gratuiti**, salvo eventuali **quote di partecipazione** previste (ticket) a carico dell'utente/familiari; oppure
 - **non accreditate/non convenzionate**, svolte **gratuitamente** o con **corrispettivi simbolici** e comunque **non superiori alla metà** dei corrispettivi medi praticati per attività analoghe, nello stesso territorio, in regime concorrenziale.

In presenza di tali requisiti, **la categoria catastale dell'immobile è irrilevante** ai fini dell'esenzione.

- **Attività didattiche:** sono considerate non commerciali quando il **corrispettivo medio** richiesto è **inferiore al costo medio per studente (CMS)** pubblicato dal Ministero.

ACQUISTI "TAX FREE" TURISTI EXTRAUE

Sono state introdotte misure per semplificare il rimborso dell'IVA sulle vendite "tax free" a viaggiatori extra-UE. In particolare, l'Agenzia delle Dogane definirà nuove procedure per rendere più rapido il processo di validazione all'uscita dal territorio doganale, prevedendo anche una **validazione unica** per tutte le fatture intestate allo **stesso acquirente**. È inoltre stato **esteso da 4 a 6 mesi** il termine entro cui deve essere restituita al commerciante la fattura vistata, al fine di beneficiare della **non imponibilità** e/o del **rimborso IVA** relativo all'acquisto del turista extra-UE.

ADEGUAMENTO SPESA 5 PER MILLE

È confermato l'aumento, a decorrere dal 2026, del limite massimo di spesa connesso alla destinazione del **5 per mille**, che viene elevato a **€ 610 milioni** (a fronte del limite pari a **€ 525 milioni** previsto per il periodo **2022-2025**). La modifica è attuata tramite l'aggiornamento dell'**art. 1, comma 154, della Legge n. 190/2014** (Legge di Stabilità 2015).

Lo Studio resta a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito.